

DELIBERA N. 97/06/CSP

**Esposto de “La Rosa nel pugno” nei confronti della
società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. (emittente per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale
“Canale 5”) per la presunta violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28 e dell’articolo 7
della Delibera n. 84/06/CSP
(“Tg5”)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 24 maggio 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 84/06/CSP del 12 aprile 2006, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione del Presidente e dell’Assemblea della Regione Sicilia e per le elezioni provinciali e comunali indette per i giorni 28 e 29 maggio 2006”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006;

VISTO l’esposto a firma dell’onorevole Marco Beltrandi e del senatore Gerardo Labellarte, in qualità di responsabili dell’informazione de “La Rosa nel Pugno”, pervenuto in data 22 maggio 2006 (prot. n. 0021906), con il quale si chiede di accertare la presunta violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP, da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., verificatasi nel periodo compreso tra l’11 aprile e il 18 maggio 2006, per non aver assicurato la più ampia informazione sui soggetti e sui temi della competizione elettorale in corso, per non aver garantito la parità di trattamento, la completezza, l’obiettività, l’apertura alle diverse forze politiche e l’imparzialità dell’informazione nei confronti del soggetto politico esponente nel corso delle varie edizioni giornaliere del “Tg5”, in onda sull’emittente radiotelevisiva in ambito nazionale “Canale 5”,

determinando situazioni di vantaggio per alcune delle liste concorrenti. In particolare, la pretesa lesione del diritto della lista denunciante sarebbe conseguita dai seguenti fatti:

- tra l'11 aprile e il 18 maggio 2006, l'emittente "*Canale 5*" ha trasmesso 74 edizioni principali del "Tg5", durante le quali gli interventi in voce dei politici sono stati 249, con un tempo di parola complessivamente dedicato ad esponenti politici pari a 1 ora, 30 minuti e 23 secondi. La lista denunciante è intervenuta in voce per 3 volte, con un tempo di parola pari a 38 secondi, che corrisponde allo 0,70% del tempo totale agli interventi in voce dei rappresentanti delle liste che parteciperanno alle prossime elezioni amministrative;
- in particolare, quanto alle liste concorrenti, il "Tg5" ha dato accesso all'informazione con tempi e modalità significativamente diversi, nel medesimo arco temporale, e precisamente: il 18,97% a Forza Italia, il 6,23% ad Alleanza Nazionale, il 13,09% all'Ulivo, l'8,50% a Rifondazione Comunista, il 5,23% all'UDC, il 6,65% ai Democratici di Sinistra, l'1,83% alla Margherita, il 3,74% ai Popolari Udeur, il 2,45% alla Lega Nord, l'1,16% al Partito dei Comunisti Italiani;
- nel periodo considerato, gli esponenti de "La Rosa nel Pugno", nonostante le numerose posizioni ed iniziative politiche assunte anche a proposito di temi politici di grande attualità, non hanno avuto spazi di intervista sufficienti per illustrare i temi posti a base del loro programma elettorale;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. in relazione agli esposti della lista denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità (nota in data 22 maggio 2006, prot. n. 0021931), pervenute in data 23 maggio 2006 (prot. n. 0022458), nelle quali la concessionaria, oltre che eccepire l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria per tardività, rileva in particolare, quanto ai telegiornali in questione, quanto segue:

- dai dati in possesso della concessionaria si evince che, nel periodo dall'11 aprile 2006 al 14 maggio 2006, il "Tg5" ha riservato a "La Rosa nel Pugno" un tempo pari a 1 minuto e 54 secondi, pari all'1,53% del totale del tempo riservato ai soggetti politici, di entità paragonabile a quelli attribuiti ad altri soggetti politici, quali Lega Nord (0,91%), Rifondazione Comunista (1,98%), Comunisti Italiani (2,00%). Nella fascia compresa tra l'1 e il 3% del tempo totale dedicato a notizie di contenuto politico si collocano, accanto a "La Rosa nel Pugno", soggetti politici di indubbia rilevanza come Alleanza Nazionale e Popolari Udeur.
- nel medesimo periodo, il "Tg5" ha osservato una ripartizione equilibrata dei tempi tra i due principali schieramenti politici, con tendenziale preponderanza dello schieramento di centro-sinistra, cui appartiene "La Rosa nel Pugno", per via delle vicende legate alla formazione del Governo.
- anche secondo la giurisprudenza dell'Autorità, alle trasmissioni di informazione e di approfondimento informativo è applicato un criterio di tendenziale parità di trattamento anziché di matematica ripartizione dei tempi attribuiti ai soggetti politici. E tale principio non può essere inteso nel senso di costringere i programmi

di informazione a dedicare identico spazio a tutti i soggetti politici, in quanto i telegiornali, fermo il principio pluralistico, debbono rimanere liberi di compiere scelte redazionali sulla base di un criterio di interesse pubblico di ciascuna notizia.

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente con riferimento al secondo periodo della campagna elettorale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto II, della delibera n. 84/06/CSP, in quanto risulta aver presentato liste di candidati in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni per l'Assemblea regionale siciliana, per i Consigli provinciali e per i Consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia;

CONSIDERATO che, alla stregua dell'articolo 7, della citata delibera n. 84/06/CSP, i programmi di informazione *“al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza e la completezza, l'equità e la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e la pluralità dei punti di vista, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva”* si conformano, tra l'altro, al criterio di garantire l'accesso e la possibilità di espressione dei soggetti politici, assicurando la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni in forma di equilibrato contraddittorio;

CONSIDERATO che, i telegiornali “Tg5”, oggetto dell'esposto, ricondotti sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo dell'informazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio, trasmessi dalla società ISIMM Ricerche relativamente alle edizioni principali dei telegiornali “Tg5” nel periodo dall'11 aprile al 19 maggio 2006, risulta che:

- su un tempo di parola complessivamente assegnato ai soggetti politici pari ad un'ora, quattordici minuti e diciassette secondi è stato assegnato alle liste concorrenti citate nell'esposto il seguente tempo: Forza Italia 16 minuti e 2 secondi pari al 21,58%, Alleanza Nazionale 4 minuti e 33 secondi, pari a 6,13%, UDC 5 minuti e 3 secondi pari a 6,8 %, Lega Nord 2 minuti e 31 secondi pari a 3,39%, Ulivo 57 secondi pari a 1,28%, Margherita 3 minuti e 28 secondi pari a 4,67%, Democratici di Sinistra 8 minuti e 24 secondi pari a 11,31%, Rifondazione

comunista 2 minuti e 58 secondi pari a 3,99%; alla lista ricorrente è stato assegnato un tempo di parola pari a 36 secondi (0,81%);

CONSIDERATO che, dai dati illustrati relativi al periodo di riferimento, emerge una ripartizione dei tempi di parola diversificati tra le liste concorrenti alle elezioni amministrative;

CONSIDERATO, per effetto, che alla lista ricorrente sono stati assegnati spazi inferiori a quelli attribuiti alle liste considerate nell'esposto e che tale esiguità del tempo attribuito non ha consentito la completa rappresentazione dei temi principali del suo programma elettorale;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari su temi relativi alla competizione elettorale, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici, in particolare con riferimento alla competizione per le elezioni amministrative, tra le liste che hanno presentato candidati in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni per l'Assemblea regionale siciliana, per i Consigli provinciali e per i Consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia;

CONSIDERATO, pertanto, che l'emittente televisiva in questione non ha assicurato nei notiziari "Tg5" relativi al periodo considerato, nei confronti della lista denunciante, adeguata informazione sui temi della campagna elettorale, tali da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dall'articolo 7 della delibera n. 84/06/CSP ed, in particolare, della parità di accesso tra le liste concorrenti in condizioni di parità di trattamento e, quindi, della completezza dell'informazione;

RITENUTO, per l'effetto di quanto sopra, di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 7 della citata delibera n. 84/06/CSP;

VISTI l'articolo 10, commi 1 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 25, commi 1 e 15, della delibera n. 84/06/CSP del 12 aprile 2006;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale "*Canale 5*", con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, di:

1. trasmettere nel notiziario "Tg5", nella fascia oraria relativa ad una delle due edizioni principali ed entro il termine di chiusura della campagna elettorale, servizi di informazione con la prevalente partecipazione del soggetto politico denunciante "La Rosa nel Pugno", al fine di garantire la parità di trattamento, l'apertura alle diverse forze politiche e l'imparzialità dell'informazione tra le liste concorrenti sui temi della competizione elettorale in corso di svolgimento;
2. dare comunicazione dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - All'attenzione del direttore dott.ssa Laura Aria, Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n.081/7507550;

La presente delibera è notificata alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. ed a "La Rosa nel Pugno" in qualità di soggetto politico esponente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 24 maggio 2006

IL PRESIDENTE f.f.
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti